

(N. 2682)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo delle Costituenti nella seduta del 30 ottobre 1952*  
(V. Stampato N. 520-221) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo delle Costituenti » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

5 MARZO 1948, N. 121.

*Provvedimenti a favore di varie regioni  
dell'Italia meridionale e delle Isole.*

## TITOLO I.

OPERE VARIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO  
DEI LAVORI PUBBLICI NELLE REGIONI ABRUZZI  
E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE, BASILICATA,  
CALABRIA E SARDEGNA.

## Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, nonchè dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, è autorizzata la spesa di lire 18.000.000.000.

Detta spesa sarà iscritta per 6.000.000.000 di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per lire 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

## Art. 2.

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sotto indicati:

1° per opere stradali . . .	L. 3.900.000.000
2° per opere marittime . . .	5.000.000.000
3° per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie . . .	6.500.000.000

4° per la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli Enti pubblici di assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 . . . . .	L. 500.000.000
5° per la costruzione ed il completamento di edifici scolastici . . . . .	1.000.000.000
6° per opere di consolidamento di abitati . . . . .	100.000.000
7° per la concessione del concorso dello Stato per la costruzione di case popolari a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600 . . . . .	1.000.000.000

## Art. 3.

Sul limite di lire 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente articolo 2 graverà la spesa di lire 2.500.000.000 per contributi straordinari dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

## Art. 4.

Sul limite di lire 6.500.000.000 fissato col precedente articolo 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di lire 700.000.000 le spese per la esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonchè la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia ed il completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti della

Basilicata gestiti dall'Ente medesimo in base alla legge 28 maggio 1942, n. 664.

Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero stesso. Le somme versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Sul predetto fondo di lire 6.500.000.000 possono altresì essere assunti impegni, fino al limite di lire 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.

#### Art. 5.

Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al n. 7 dell'articolo 2 possono essere assunti impegni fino al limite di lire 30.000.000.

#### Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può, sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente articolo 2, concedere il contributo di lire 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla « Casa del portuale » di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa spettare a termini di legge.

I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.

### TITOLO II.

**OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA, DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E DI IRRIGAZIONE NELLE REGIONI ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE, BASILICATA, CALABRIA E SARDEGNA.**

#### Art. 7.

Salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole nelle regioni e territori

di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 17.000.000.000 così ripartiti:

a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani, lire 10.000.000.000;

b) per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici, lire 500.000.000;

c) per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione, lire 4.500.000.000;

d) per la concessione dei sussidi nelle spese di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, di cui al successivo articolo 8, lire 1.000.000.000;

e) per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e per le spese relative all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'articolo 11 del decreto stesso, lire 500.000.000;

f) per apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per l'acquisto, trasformazione e lottizzazione di terreni per la costituzione della piccola proprietà contadina, di cui al successivo articolo 9, lire 500.000.000.

Sul fondo di cui alla precedente lettera a) lire 500.000.000 sono destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Sicilia.

La spesa di lire 17.000.000.000 di cui sopra sarà iscritta per lire 5.500.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-1948, delle quali lire 500.000.000 per opere pubbliche di bonifica in Sicilia e per lire 11.500.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

#### Art. 8.

Limitatamente alle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11, per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero della agricoltura e delle foreste potrà concedere sussidi fino al 50 per cento della spesa e per un importo complessivo di sussidi fino alla somma di lire 1.000.000.000 di cui alla lettera d) dell'articolo 7.

## Art. 9.

È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'articolo 1 e in Sicilia.

La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.

Alla Cassa partecipano lo Stato, i Consorzi di bonifica e gli Enti di colonizzazione. Possono farne parte gli Istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.

## TITOLO III.

## OPERE FERROVIARIE

A CURA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.

## Art. 10.

Per l'esecuzione, nei territori di cui all'articolo 1 ed in Sicilia di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000.

Con decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto al riparto della spesa di cui al comma precedente fra l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

## TITOLO IV.

OPERE PUBBLICHE VARIE E OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, COMPRESSE LE IRRIGAZIONI IN SICILIA.

## Art. 11.

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito in Sicilia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di

beneficenza e di Enti pubblici di assistenza, nonchè per la concessione di sussidi a norma del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio dei senza tetto, è autorizzata la spesa di lire 11.200.000.000.

Per la concessione del concorso dello Stato nella spesa di costruzione di case popolari in Sicilia a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000.

Le somme di cui ai precedenti comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 3.438.000.000 nell'esercizio 1947-48, per lire 5.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per lire 3.562.000.000 nell'esercizio 1949-50.

Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere assunti impegni fino al limite di lire 24.000.000.

## Art. 12.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese quelle di irrigazione in Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 6.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 per opere pubbliche di bonifica e di lire un miliardo per quelle di miglioramento fondiario.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1947-48, per lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per lire 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50.

## Art. 13.

Per gli scopi di cui ai due precedenti articoli è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000.000.000 di lire.

Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'attribuzione di questa spesa ai singoli gruppi di opere e la fissazione dei limiti di impegno relativi saranno determinati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro.

Sul fondo<sup>sm</sup> di lire 2.000.000.000 di cui al primo comma del presente articolo possono essere assunti impegni fino al limite di lire 562.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento per gli alloggi popolari per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia, di cui alla legge 23 gennaio 1941, n. 113, nonché per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità nei villaggi e sobborghi per gli zolfatari in Sicilia di cui alla legge 30 marzo 1941, n. 480.

Ai lavori di completamento degli alloggi predetti si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, e successive modificazioni.

La indicata spesa complessiva di lire 2 miliardi sarà iscritta per lire 562.000.000 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1947-48 e per le residue lire 1.438.000.000 nei competenti stati di previsione dello stesso Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1949-50.

#### Art. 14.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procederà di intesa con la Regione siciliana.

In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

### TITOLO V.

#### PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE NELLE REGIONI E TERRITORI DI CUI AI TITOLI I E IV.

#### Art. 15.

Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'indu-

strializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9. — Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'articolo 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di lire 6.200.000.000, di lire 3.000.000.000 e di lire 800.000.000.

Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di lire 10.000.000.000, di cui lire 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, lire 3.000.000.000 per il Banco di Sicilia e di lire 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal primo comma del presente articolo.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417 ed al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ».

« Art. 10. — Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per una durata massima di dieci anni.

La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70 per cento della perdita stessa. Il residuo del 30 per cento è a carico del conto economico delle tre Sezioni.

La somma di lire 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia, di cui all'articolo 9, è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo.

La modalità per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonchè i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate, dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio ».

## TITOLO VI.

### DISPOSIZIONI VARIE.

#### Art. 16.

Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti.

#### Art. 17.

I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 18.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Con gli stessi decreti, per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione delle opere di propria competenza.

#### Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.